

17558 23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

|                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| Giorgio Fidelbo    | - Presidente - | Sent. n. sez. 275/2023 |
| Enrico Gallucci    |                | UP - 28/2/2023         |
| Antonio Costantini |                | R.G.N.37101 /2022      |
| Maria Sabina Vigna |                |                        |
| Debora Tripicciono | - Relatore -   |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna  
nel procedimento a carico di  
(omissis)

avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2022 dal Tribunale di Ravenna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
lette le richieste del difensore della parte civile, avv. (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna con la quale (omissis) (omissis) è stato condannato alla pena di giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 572 cod. pen.

Deduce il vizio di violazione dell'art. 571 cod. pen. avendo il Tribunale erroneamente qualificato come "abuso di mezzi di correzione" le condotte violente poste in esse dall'imputato nei confronti del figlio minore ed escluso l'abitudine delle condotte sulla base del solo dato relativo al numero dei comportamenti, omettendo di considerare la sistematicità delle condotte di sopraffazione fisica e morale descritta dal minore il cui racconto è stato reputato attendibile dal Tribunale.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha riqualificato la condotta muovendo, innanzitutto, dall'analisi del capo di imputazione in cui sono state contestate all'imputato condotte di maltrattamento del figlio minore, consistite nel colpirlo con calci sul sedere, nel metterlo al corrente dei suoi dubbi sulla paternità, nel chiuderlo fuori sul terrazzo e nel colpirlo con una cinta alla schiena, condotte poste in essere da gennaio ad aprile 2019.

Proprio considerando l'orizzonte temporale dell'imputazione, il Tribunale, pur riconoscendo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal figlio minore, parzialmente riscontrate dalla deposizione della madre, ha ritenuto di riqualificare le condotte nel reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, considerando il carattere episodico delle condotte violente commesse nel periodo oggetto di contestazione e la loro correlazione al rendimento scolastico del minore. In particolare, dalla sentenza impugnata sembra emergere che tale riqualificazione ha interessato almeno quattro episodi, due dei quali connotati dall'impiego di violenza fisica sul minore; risulta, inoltre, che, in altra circostanza, il ricorrente chiudeva il figlio fuori sul terrazzo di casa in orario notturno per circa un'ora per punirlo del cattivo rendimento scolastico; la sentenza ha, infine, considerato quanto riferito dalla madre del minore in merito ai messaggi audio inviati dall'imputato, ascoltati anche dal minore, in cui (omissis) oltre



ad esprimere dubbi sulla paternità, in un'occasione diceva «Se non l'ho ammazzato oggi, ci mancava poco».

2.1 Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge qualificando erroneamente le condotte accertate in dibattimento ai sensi dell'art. 571 cod. pen.

L'abuso, infatti, presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti. Tali non possono, tuttavia, considerarsi gli atti che, pur ispirati da un "*animus corrigendi*" sono connotati dall'impiego di violenza fisica o psichica.

Invero come già condivisibilmente affermato in altra pronuncia di questa Corte, alla luce della linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore (Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110).

Va, pertanto, ribadito che l'uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell'art. 571 cod. pen.; ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice (Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033).

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Il Giudice del rinvio valuterà se, alla luce della contestazione e delle risultanze dibattimentali, le condotte ascrivibili all'imputato presentino le connotazioni, in chiave di intensità e, soprattutto, di abitudine, tali da integrare il reato di maltrattamenti ovvero se siano riconducibili ad altre fattispecie di reato.

**P.Q.M.**



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 28 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



**Depositato in Cancelleria**



oggi, **12 7 APR. 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa M. Giovanna Tedeschi

